



**TRIBUNALE DI ROMA**  
**Sezione II lavoro**

10875  
/14

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**SENTENZA**  
**Ai sensi dell'art 429 lc. c.p.c.**

Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 4796/014 all'udienza del 18/11/014, mediante lettura, la seguente sentenza

**TRA**

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Roma via [REDACTED]  
gusta delega in calce al ricorso.

**RICORRENTI**

**E**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' RICERCA**

**RESISTENTE-contumace**

**OGGETTO: trattenuta illegittima**

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il 13/2/2014 i ricorrenti di cui in epigrafe adivano il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare il diritto a percepire integralmente lo stipendio tabellare ai sensi dell'art 77 ccnl comparto scuola 2006/2009 comprensivo dell'indennità integrativa speciale conglobata, dichiarare il diritto a percepire lo stipendio tabellare ai sensi dell'art 75 CCNL Comparto scuola 2002/2005 comprensivo dell'indennità integrativa speciale conglobata, previa disapplicazione e/o declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'art 76 c 3 e della nota verbale, condannare il Ministero al pagamento delle trattenute nel periodo compreso tra la data di assunzione del servizio all'estero e la data di restituzione ai ruoli metropolitan per [REDACTED]  
[REDACTED] oltre interessi

L

Assumevano di essere tutti dipendenti del Ministero resistente di ruolo, temporaneamente collocati fuori ruolo ed inseriti nel contingente Ministero degli Affari Esteri per essere destinati a prestare servizio all'estero per un periodo di 5 anni con trattamento retributivo a carico del Ministero resistente, che l'art 76 ccnl 2002/2005 c. 3 disponeva che dall'1/1/2003 l'indennità integrativa spettante cessava di essere corrisposta come singola voce retributiva ed era conglobata nello stipendio tabellare; che la nota a verbale stabiliva essere applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale percepita al 31/12/2001; che tali disposizioni non venivano riprodotte nel ccnl 2006-2009; che dette disposizioni non erano state riprodotte nel ccnl 2006/2009 ma nonostante la nuova disciplina contrattuale, i ricorrenti continuano a vedersi operare la ritenuta; che già l'art 76 ccnl 2002/2005 prevedeva che il conglobamento non aveva effetti sul trattamento economico fruito dal personale in servizio all'estero e non comportava il venir meno dell'applicazione della ritenuta retributiva in misura corrispondente all'IIS percepita al 31/12/01; che l'art 77 ccnl 2006/2009 disponeva che l'indennità integrativa speciale non costituiva più autonoma retribuzione; che pertanto per il personale in servizio all'estero non doveva più applicarsi la ritenuta relativa all'IIS con riferimento al successivo ccnl del 29/11/07; che inoltre era nullo l'art 76 ccnl 2002/2005 nella parte in cui disponevano per il personale estero la ritenuta per violazione della parità di trattamento e tale disparità non poteva essere colmata dalla erogazione di un assegno di sede avente altre finalità.

Concludeva come sopra.

Nessuno si costituiva per il Ministero.

Il ricorso deve essere accolto per la prima domanda.

In particolare i ricorrenti chiedono di dichiarare il diritto a percepire integralmente lo stipendio tabellare ai sensi dell'art 77 ccnl comparto scuola 2006/2009 comprensivo dell'indennità integrativa speciale conglobata. In particolare ai sensi della nota a verbale dell'art 76 ccnl 2002/2005 al personale in servizio all'estero veniva operata la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio.

Con il sopraggiungere del ccnl 2006/2009 tale disposizione non è stata reiterata, per cui appariva necessario attribuire un significato alla mancata reiterazione della nota nel contratto collettivo successivo.

Sul punto è intervenuta la Suprema Corte con l'ordinanza n 17134 del 2013 e la stessa ha chiarito che: *"la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del CCNL comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione"*.

Il ragionamento della Corte si fonda sul fatto che l'art 78 nuovo contratto aveva fatto riferimento agli stipendi tabellari previsti dall'art 2 e 2 ccnl 2002, che a sua volta richiamava gli stipendi tabellari previsti, come individuati nella tabella 2 allegata al ccnl sottoscritto il 24/7/03, contratto precedente il conglobamento. Pertanto secondo la Corte, le parti, se pur con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, avevano richiamato il sistema del conglobamento facendo riferimento agli stipendi tabellari del CCNL 24/7/03 che comprendevano, ex art 76 e 3, nello stipendio tabellare, l'IIS. Un'esplicita previsione, neanche nella forma indiretta del riferimento a pattuizioni collettive, non si rinveniva nel ccnl del 29/11/07 per quanto atteneva la trattenuta corrispondente all'IIS di cui alla nota a verbale. Pertanto risultava inapplicabile la ritenuta dal nuovo ccnl dall'1/1/2006, avendo le parti reiterato il conglobamento della IIS nello stipendio tabellare e non avendo, invece, richiamato la trattenuta di cui alla nota a verbale. Alla luce di quanto detto, considerato che l'art 77 ccnl prevede lo stipendio comprensivo dell'indennità integrativa deve pertanto dichiararsi il diritto dei ricorrenti a percepire integralmente lo stipendio tabellare ai sensi dell'art 77 ccnl comparto scuola 2006/2009 dall'applicazione di tale ccnl dall'1/1/2006 per il periodo all'estero.

Per quanto attiene invece alla trattenuta operata nella vigenza del precedente contratto collettivo è legittimata dalla nota a verbale citata di cui all'art 76, parte ricorrente ne deduce la illegittimità in quanto violerebbe l'art 45 del Dlgs 165/2001 che prevede la parità di trattamento tra tutti i dipendenti della pa, escludendo che a tal fine possa considerarsi l'assegno di sede avente natura indennitaria.

La domanda non può essere accolta in quanto come statuito da questo Tribunale , per poter parlare di disparità di trattamento occorre avere riguardo al trattamento complessivo stipendiale e non ad una singola voce, pertanto le allegazioni sul punto non sono sufficienti.

Le spese, seguono la soccombenza parziale .

PQM

Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:

dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire integralmente lo stipendio tabellare ai sensi dell'art 77 conl comparto scuola 2006/2009 dall'applicazione di tale conl dall'1/1/2006 per il periodo all'estero, condanna il Ministero al pagamento delle trattenute oltre interessi dalle scadenze ;

rigetta l'altra domanda

condanna parte resistente al pagamento di metà delle spese di lite, liquidate in complessive euro 4039,00 oltre iva e cpa

Roma 18/11/2014

Il giudice

L

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, li

18 NOV 2014



IL CANCELLIERE

Dott.ssa Annabella C. Gattini

*[Handwritten signature]*